



Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Cgil Segreteria Nazionale

Prot. nr.7/2025

Roma, 22 gennaio 2025

A tutte le strutture Regionali e Provinciali

OGGETTO: Legge di bilancio nr.207/2024 - modifiche art. 34 decreto legislativo 151/2001

^^^^^

A implemento di quanto già trasmesso a queste strutture in materia di congedo di maternità/paternità si precisa che in virtù dell'art. 28 del decreto legislativo 151/2001:

- in caso di decesso, grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del/della bambino/bambina al padre, quest'ultimo ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla madre.
Esempio: se la madre ha già fruito dei due mesi antecedenti la nascita, il padre ha diritto ad astenersi nei tre mesi successivi più i dieci giorni previsti dall'art. 27 bis (congedo di paternità obbligatorio).

Ciò in premessa, riassumiamo schematicamente quanto previsto anche per il congedo parentale sia per la madre che per il padre con le modifiche introdotte dalla recente legge di bilancio n. 207 del 30 dicembre del 2024:

il **congedo parentale di maternità e paternità** consiste in un periodo di astensione facoltativa pari a 180 (cento ottanta giorni) fruibili entro il compimento del dodicesimo anno di età del figlio/figlia.

Tale periodo il cui esercizio può essere continuativo o frazionato si compone:

- A. 45 (quarantacinque) giorni a retribuzione piena corrispondenti al congedo straordinario entro i sei anni di vita del bambino/a.
- B. 45 (quarantacinque) giorni a retribuzione pari all'80% entro i sei anni di vita del bambino/a
- C. Tre mesi a retribuzione pari al 30% entro i dodici anni del bambino/a

In relazione al punto B, gli ulteriori 45 giorni (15 dei quali già introdotti con la legge finanziaria del 2023) a retribuzione all'80% spettano solo a chi ha terminato il congedo di maternità/paternità (5 mesi per la madre o per il padre così come previsto dal richiamato articolo 28 del decreto legislativo 151/2001, più i dieci giorni per il padre) successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

La modifica apportata in legge finanziaria è già in vigore, manca tuttavia circolare dipartimentale in materia.

Per questo, questa Segreteria Nazionale ha proceduto ad interessare il dipartimento affinché provvedesse in tal senso.

Pertanto il documento in materia di genitorialità già inviato alle strutture verrà aggiornato a seguito di risposta da parte dell'amministrazione.

Cari saluti,

LA SEGRETERIA NAZIONALE